



Responsabile del procedimento: MARCELLO ROBERTA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AD AVVOCATO DI LIBERO FORO, AL FINE DI AGIRE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DELLA CALABRIA AVVERSO IL DECRETO N. 60 DEL 30 DICEMBRE 2022 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B397DC19.

Il Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura

Premesso:

Che con Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 del Commissario straordinario Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in attuazione della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente", che ha istituito l'"ARRICAL", quale ente di governo per il servizio idrico integrato, è stato approvato il cronoprogramma con declaratoria delle diverse fasi del subentro della SORICAL spa quale Gestore Unico del servizio idrico integrato;

Che in estrema sintesi, nei punti salienti della declaratoria annessa al cronoprogramma è stabilito che:

- la gestione operativa per tutto tale anno permarrà in capo ai Comuni (art. 1 lett. a).
- i costi del servizio saranno valorizzati nei PEF, quindi, comprensivi dei costi interni per personale, sostenuti dal Comune, dei costi per materie prime e di consumo, dei costi per servizi, comprese le attività di manutenzione ordinaria non capitalizzate (art. 1 lett. b).
- la nuova bollettazione dell'anno 2023 dovrà riportare il logo Sorical ed il conto sul quale incassare i pagamenti sarà intestato a Sorical (art. 4).
- sui flussi incassati Sorical tratterrà in quota parte le proprie spettanze per la vendita di acqua all'ingrosso, l'eccedenza dell'incassato verrà invece inviata ai Comuni, per consentire agli stessi la copertura dei propri costi gestionali (art. 6 lett.).
- laddove gli incassi da tariffa non fossero sufficienti, il Comune continua a coprire i costi di fornitura idrica all'ingrosso in una misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni (art. 6 lett. c).
- nei casi in cui siano presenti debiti dei Comuni relativi a forniture di acqua all'ingrosso da parte di Sorical e ad esercizi di anni precedenti al 2023, i Comuni si impegnano a rispettare i relativi piani di rientro, concordati con Sorical stessa. Qualora i piani di rientro non fossero rispettati, Sorical può trattenere sull'incassato 2023 anche le quote della rata annuale scaduta e non pagata dal Comune (art. 7).

- dell'eventuale debito pregresso nei confronti di Sorical, si fanno carico i Comuni partecipanti secondo specifici piani di rientro da definire congiuntamente (art. 8).

Che detto decreto è da considerarsi completamente illegittimo oltre che lesivo e pregiudizievole della sfera giuridica dell'interesse pubblico sotteso, nonché economico, in capo ai comuni consorziati, in relazione alle funzioni istituzionalmente individuate dalla legge;

Dato atto che, valutate le circostanze in fatto ed in diritto, questo Ente ritiene opportuno, avuto riguardo al pregiudizio diretto subito dagli enti, che oltre al ricorso autonomamente proposto dal Consorzio CONGESI, venga proposto ulteriore ricorso collettivo da parte dei Comuni consorziati ai fini dell'annullamento dei provvedimenti illegittimamente assunti dall'autorità;

Considerato che la materia sottende a specifiche e peculiari competenze rilevanti ai fini del diritto amministrativo, con un elevato grado di complessità e delicatezza ma anche e soprattutto dell'elevato interesse pubblico, appare necessario conferire incarico legale ad un professionista di comprovata esperienza nella materia sopra specificata particolarmente esperto in materia di diritto amministrativo, per ogni eventuale attività difensiva a tutela dell'Ente nella vicenda in questione;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2023 si è autorizzato il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a conferire incarico legale per proporre ricorso avverso il Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 del Commissario straordinario Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria innanzi al Tar della Calabria, conferendo l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente a professionista appartenente all'elenco dei Legali Esterni, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento;

Che, con la stessa delibera si da atto che i Comuni facenti parte del Consorzio potranno partecipare alla vertenza per adesione mediante specifica deliberazione di giunta e successivo conferimento individuale della procura per mandato al legale individuato e che saranno onerati dalla compartecipazione alle spese legali in ragione di una percentuale pari alla quota di compartecipazione al consorzio;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'accertamento delle somme che saranno versate dai comuni che partecipano al detto giudizio, per la somma di euro 5.561,60 sul bilancio 2023 cap. 1550;

Dato Atto:

Che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento Comunale Affari Legali ed Advocatura Civica è consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente per prestazioni ed attività per le quali l'Avvocatura comunale non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione

e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di alti indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro;

Che a tal fine viene individuato come legale cui conferire l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente, l'Avvocato Alfredo Gualtieri, del Foro di Catanzaro;

Che il suddetto professionista è inserito nell'elenco dei Legali Esterni tenuto presso il Settore Affari Legali ed Avvocatura Comunale ai sensi dell'Art.19 del citato Regolamento Comunale;

Richiamati:

- **Il D.lgs. 50/2016** il quale all'art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) stabilisce che *"Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: lettera D) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

- **La Sentenza n. 2730** del 11.05.2012 (tuttora attuale) con la quale il Consiglio di Stato - V Sezione aveva già precedentemente sancito che: *"perché ci sia un appalto deve esserci un "quid pluris" rispetto ad un singolo incarico di patrocinio o di assistenza"*.

- **Il Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 03.08.2018** che sostanzialmente richiama e conferma la citata Sentenza 2730/2012;

- **La deliberazione A.N.A.C. n. 907 del 24/10/2018** che ha approvato **Le linee guida A.N.A.C. n. 12 del 2018** che hanno confermato *che l'incarico legale affidato per un'esigenza puntuale ed episodica costituisca un contratto d'opera intellettuale e non un appalto;*

Preso Atto:

Che le suddette linee guida non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi, ma al paragrafo 3.1.3. indicano come migliori pratiche, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice degli Appalti dei Contratti pubblici, la costituzione di elenchi professionali, suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale;

Che presso il Settore 9 (Affari Legali ed Avvocatura) è tenuto (ed annualmente aggiornato) l'Elenco dei Legali Esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per il Comune di Crotona, formato mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di massima trasparenza disciplinati dal citato Regolamento Comunale, i cui atti e la cui documentazione sono tenuti agli atti presso gli Uffici del prefato Settore;

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Regolamento Comunale vigente in materia, l'affidamento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio a professionisti esterni all'Ente, sono conferiti, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale previa Deliberazione della Giunta Comunale, dal Sindaco con ciò intendendo che la procura alle liti viene conferita da quest'ultimo ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in coerenza con la giurisprudenza

della Corte di Cassazione (5802 del 2016), per la quale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco, tenendo conto, comunque, che l'incarico legale ha carattere fiduciario tra il rappresentante legale e l'avvocato;

Rilevato:

Che il compenso è determinato in ragione di una proposta preventiva in accordo tra l'Ente ed il professionista, secondo le specifiche di cui all'art. **13 della Legge 247/2012**, con le modalità di cui all'art. **21 del Regolamento Comunale degli Affari Legali ed Avvocatura Civica**, e nei limiti sanciti dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (**Cassazione civile, ordinanza n. 7904/2020: "le parti sono libere di stabilire contrattualmente il corrispettivo, al momento di conferire l'incarico al professionista" per cui, nell'ambito dei conferimenti di incarichi legali, il compenso del professionista liberamente pattuito prevale sulle tariffe, sugli usi e sulla determinazione giudiziale**").

Che la somma onnicomprensiva complessiva concordata col professionista ammonta ad € 11.650,00 (di cui 7.500,00 per onorari, oneri fiscali e previdenziali, iva se dovuta, incluse spese vive ed euro 650,00 per contributo unificato) trova capienza **sul capitolo di spesa 15420, anno 2023;**

Che, tenuto conto di quanto sopra, risulta necessario procedere alla assunzione di impegno di spesa in favore dell'Avvocato incaricato, per lo svolgimento del suddetto incarico, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Dato Atto:

Che è stata acquisita la autocertificazione di non assoggettabilità all'iscrizione INPS e INAIL;

Che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice Codice Identificativo di Gara associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG Z5B397DC19;

Del Decreto Sindacale n. 15 del 11.03.2022 con il quale è stato nominato Dirigente ad interim del Settore 9 Affari Legali e Avvocatura l'Avv. Francesco Iorno;

Richiamati ai fini finanziari:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, che dispone il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, nella parte in cui all’art. 1, comma 775, prevede che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;

- che non avendo allo stato questo ente approvato il bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), è autorizzato per questo ente medesimo l’esercizio provvisorio del bilancio, sino al 30 aprile 2023;

- che la presente spesa risulta comunque rientrante in quelle da poter impegnare ai sensi della normativa di cui al predetto art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 la presente spesa ai fini del mantenimento qualitativi e quantitativi di servizi comunali esistenti;

- L’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che disciplina:

le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7);

la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interne;

Visto l’art. 183, comma 9, D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina

Visto l’art. 183, comma 7, che disciplina

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1) Di dare atto che è conferito, per i motivi di cui in premessa, incarico legale a conferire incarico legale per proporre ricorso avverso il Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 del Commissario straordinario Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria innanzi al Tar della Calabria, all’Avv. Alfredo Gualtieri, professionista inserito nell’Albo dei Legali Esterni;

2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma complessiva di euro € 11.650,00 (per onorari inclusi oneri fiscali e previdenziali, iva se dovuta, incluse spese vive, incluse spese per contributo unificato pari ad euro 650,00), da corrispondere in favore dell’avv. Alfredo Gualtieri per l’incarico di cui sopra, nel seguente modo:

Anno di bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2023	15420	01	03	1	03	€ 11.650,00
Oggetto cap.	Spese per liti, vertenze, consulenze					
Esigibilità Scad. Obbligazione						
Anno	2022	2023	2024	anni succ	anni succ.	Totale
Importo		€ 11.650,00				€ 11.650,00

3) Di accertare la somma di euro 5.561,60 che sarà versata dai comuni, in proporzione alla propria quota di partecipazione al Capitale di CONGESI, che aderiranno al giudizio sul capitolo di entrata 1550 annualità 2023;

4) Di dare atto che la presente spesa rientra fra quelle impegnabili nel regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del TUEL e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi, inoltre, di spesa tassativamente regolata dalla legge e necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi, gravi per l'Ente;

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG ZC13920100;

6) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune per il procedimento suindicato;

7) Di dare atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3) e non sono soggetti al regime del D.lgs. 50/2016 e ssmm ai sensi dell'art. 17 della citata Legge;

8) Di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Crotona di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

10) Di attestare la obbligatorietà della presente spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

11) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dipendente dott.ssa Roberta Marcello, in organico al Settore 9, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

12) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Crotone, lì 14/03/2023

Il Dirigente

f.to Ad interim - Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ad interim - Dott. Francesco Iorno

ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
3.05.02.03	1550		5.561,60	2023	90

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

ai sensi dell'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n.267/2000), la regolarità contabile.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.11.999		1.11		15420	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 342	€ 11.650,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AD AVVOCATO DI LIBERO FORO, AL FINE DI AGIRE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DELLA CALABRIA AVVERSO IL DECRETO N. 60 DEL 30 DICEMBRE 2022 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B397DC19.

Crotone lì, 14/03/2023

Il dirigente del Settore finanziario

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 17/03/2023 registrata al n° 1237 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 17/03/2023

Il Responsabile dell'Albo pretorio

f.to Dott. Antonio Nicoletta